

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1118

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa del Deputato MACRELLI**

*Annunziata il 3 agosto 1954*

**Concessione di un contributo annuo all'associazione nazionale degli inventori A. N. D. I. per incrementare l'attività inventiva d'interesse nazionale e per l'assistenza agli inventori**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di incrementare la produttività, creando prodotti nuovi, migliorando la qualità di quelli esistenti, diminuendo il prezzo di costo con procedimenti sempre più razionali, si ravvisa opportuno ripristinare l'intervento dello Stato per la valorizzazione delle invenzioni meritevoli e la organizzazione dell'intero settore inventariale, si da affrontare le difficoltà di questa materia estremamente dinamica, avviando verso la razionalità gli attuali metodi per lo più tradizionali.

La produttività nell'industria e nell'artigianato risiede anzitutto nell'organizzazione dell'attività fondamentale della progettazione e delle nuove invenzioni, problema complesso che investe una vasta cerchia della vita intellettuale e tecnica del Paese.

Le invenzioni sono divenute oggi troppo difficili e complesse per essere opera di un solo individuo e, sempre meno accessibili alla competenza professionale di un solo inventore, esigono la collaborazione di esperti delle rispettive branche.

Dal 1947 l'Associazione nazionale degli inventori, che raccoglie e rappresenta gli inventori italiani, fu riconosciuta avente capacità giuridica con decreto del Capo provvisorio dello Stato del 27 agosto 1947, n. 1569, *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 1948. Nell'assemblea generale straordinaria dei soci

del 28 dicembre 1953 lo statuto è stato modificato per consentire la presenza di rappresentanti dei vari ministeri nel consiglio di amministrazione ed avviare il controllo tecnico ed amministrativo.

L'Associazione ha dato prova di saper impostare i problemi del settore, di sentire e valutare il motivo evolutivo che deve precedere nel campo inventoriale lo sviluppo e l'ampliamento delle aziende artigiane e delle industrie con le quali ha promosso un effettivo coordinamento.

La funzione di guida dell'azione degli inventori, la necessità di segnare un indirizzo preciso della loro attività nei vari campi, esercitata attualmente dall'A. N. D. I., deve essere, nell'interesse nazionale, ampliata e potenziata. Occorre soprattutto che l'A. N. D. I. possa promuovere il coordinamento del lavoro inventivo con la moderna organizzazione di gruppo di inventori. Occorre pertanto concedere all'A. N. D. I. quei mezzi necessari per le suddette finalità, mezzi che già lo Stato dava alle organizzazioni della categoria prima della guerra, con premi per la « Giornata della tecnica », contributi per la realizzazione di prototipi delle invenzioni meritevoli, sovvenzioni a pubblicazioni periodiche tecniche.

Gli stanziamenti già allora destinati a questi scopi non tenevano conto del nuovo orientamento di istituire gruppi di inventori modello e mettere a loro disposizione mezzi

di studio e d'indagine, di esperienze, nonché laboratori scientifici, biblioteche tecniche ed archivi di brevetti italiani e stranieri. I risultati che saranno raggiunti, dal punto di vista tecnico ed organizzativo, da questi gruppi modello dovranno essere resi noti agli inventori, alle industrie, agli artigiani, al vasto pubblico.

Per raggiungere le suddette finalità il proponente chiede che all'Associazione na-

zionale degli inventori vengano concessi i mezzi opportuni; i proponenti hanno fiducia che con questo ripristino degli stanziamenti, che nel passato venivano elargiti dallo Stato all'organizzazione degli inventori, si realizzerà un più vasto coordinamento tra gruppi di inventori e le industrie, sicché queste siano messe in grado di impiegare maggior mano d'opera che concorra a risolvere il problema della piena occupazione e del potenziamento produttivo.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

È concesso all'Associazione nazionale degli inventori un contributo annuo di lire 200.000.000 da destinarsi ad incrementare in modo continuativo l'attività inventiva e a consentire la realizzazione pratica di invenzioni meritevoli, atte a stimolare il miglioramento qualitativo e l'aumento della produzione nella industria e nell'artigianato.

### ART. 2.

Il contributo graverà sul bilancio del Ministero dell'industria e del commercio, che istituirà apposito capitolo.

All'onere dipendente dall'attuazione della presente legge per l'esercizio 1954-55 viene fatto fronte con quota parte delle maggiori entrate comprese nel primo provvedimento legislativo di variazione al bilancio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

### ART. 3.

Il Ministro per l'industria e commercio provvederà ad emanare le norme per l'attuazione della presente legge.